

STATUTO

**TERRA DI TUTTI SRL
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLICANO LU VIA ROMA 23

Numero REA: LU - 232100

Codice fiscale: 02517320467

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. 144.825/22.224

STATUTO DELLA "TERRA DI TUTTI SRL IMPRESA SOCIALE"

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o anche Cts), del Dlgs 112/2017 e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una società a responsabilità limitata denominata "TERRA DI TUTTI SRL IMPRESA SOCIALE". Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

ART. 2 La Società ha sede nel comune di Galliciano, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese. La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero, con delibera dell'assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, nonché di sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, filiali, uffici commerciali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere. Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini ciascun socio può altresì comunicare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica. In mancanza si fa riferimento al domicilio risultante dal registro delle imprese.

ART. 3 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata a norma di legge

ART. 4 La Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017.

La Società in generale opera nei settori dell'assistenza sociale e in quello della formazione mediante attività socio educative in ambito agricolo e alimentare, artigianale e in quello ambientale al fine di sviluppare e formare la cultura lavorativa in tali ambiti e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo anche di persone svantaggiate in tali settori favorendone l'accoglienza e l'integrazione.

Più in particolare la Società potrà svolgere ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. 112/2017 le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

In questo settore la Società svolgerà attività socio educative quali, a titolo esemplificativo, i servizi educativi di strada, doposcuola, baby sitting, ludoteche, educazione domiciliare, centri di aggregazione, asili nido, formazione

permanente per insegnanti e genitori, case accoglienza per minori, attività di prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico, campi estivi ed invernali per bambini ed adolescenti;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

In questo settore le attività saranno mirate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali quali il riciclo non abituale di prodotti usati e rifiuti per la realizzazione di beni durevoli e/o installazioni artistiche;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;

l) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale

o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 lett. a) e b) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017.

La Società in questo settore di interesse generale svolge attività di mediazione culturale, linguistica, sociale, familiare, etnoclinica e condominiale.

p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti attraverso la realizzazione di laboratori socio educativi volti alla creazione, realizzazione e vendita manufatti (ceramica, legno, stoffa, riciclo, etc.), la produzione e coltivazione di fibre naturali. Lavorazione filatura e tessitura. Tintoria, serigrafia, produzione, promozione e vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sopra citati attraverso attività rivolte alla promozione e allo sviluppo dell'agricoltura sociale;

r) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, e successive modificazioni;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

attività che verrà svolta attraverso l'espletamento di iniziative rivolte alla promozione e allo sviluppo dell'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni. L'attività sarà inoltre diretta alla produzione, conservazione, trasformazione, promozione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotto proprio e/o acquistato. Coltivazione di erbe aromatiche e piante officinali, loro trasformazione e produzione di cosmetici e prodotti erboristici. Allevamento e custodia di animali e trasformazione dei prodotti agropecuari. Manutenzione del verde e dei boschi. Attività di equitazione e maneggio. Gestione di spacci aziendali, creazione di reti di imprese agricole, progettazione per lo sviluppo rurale. Gestione ristoranti, catering, organizzazione banchetti, rinfreschi, merende, cerimonie, feste pubbliche e private, gestione mense, ristoranti pop up;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Potrà inoltre svolgere, a condizione che la società impieghi almeno per 30% persone svantaggiate di cui all'art. 2 comma 4 lettere a) e b) del D.Lgs. 112/2017 le seguenti attività:

- **L'attività artigianale** mirata alla realizzazione di laboratori socio educativi volti alla creazione, realizzazione e vendita manufatti (ceramica, legno, stoffa, riciclo, etc.), la produzione e coltivazione di fibre naturali. Lavorazione filatura e tessitura. Tintoria, serigrafia, produzione, promozione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di colori naturali per tintoria tessile. Confezione di prodotti finiti per l'abbigliamento e l'arredamento. Confezione di prodotti tessili finalizzati al turismo (gadgets ed altro). Produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di tessuti. Promozione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti confezionati di vario genere (come sopra). Lavorazione a maglia di filati di lana e altre fibre, produzione, promozione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di manufatti lavorati a mano di ogni genere. Attività di vendita a mercati (ambulante) e in negozio. Lavorazione del vetro e vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti relativi; lavorazione della ceramica e vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti relativi; lavorazione del cuoio e vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti relativi; lavorazione del vimini e vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti relativi; lavorazione del legno e vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti relativi; lavorazione della pietra e vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti relativi. Apertura e gestione di appositi punti vendita. E-commerce e vendita on line dei prodotti sopra elencati;

- **L'attività nel settore turistico** ricettivo quali quella di tour operator e agenzia viaggi incoming e outgoing, progettazione di pacchetti e itinerari turistici di ogni genere di gestione, anche per conto terzi, di pacchetti e itinerari turistici di ogni genere. Servizio guida turistica su itinerari propri e di altri, pubblici e privati. Consulenza turistica ad enti pubblici e privati. Gestione di strutture ricettive di vario genere (anche campeggi, agricamping, ostelli ed alberghi, case vacanza per anziani, etc.). Gestione di sistemi di bed & breakfast. Gestione di strutture turistiche pubbliche e private di ogni genere. Gestione di strutture turistiche e culturali di ogni genere. Gestione di grotte na-

turali, musei e siti archeologici. Gestione di punti di informazione turistica. Servizio di dog-sitter, noleggio cicli e motocicli, organizzazione e gestione di eventi, corsi e stages culturali, ricreativi, didattici e sociali. Turismo sociale, turismo accessibile per disabili e anziani, turismo genealogico in tutte le loro estensioni dalla produzione, vendita e somministrazione di pacchetti. Il tutto con finalità sociali;

- l'attività di pulizia, manutenzione e facchinaggio.

La società ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui sopra e comunque non in via prevalente, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, anche di import-export, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società potrà assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia in Italia che all'estero partecipazioni sociali ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico.

ART. 5 La Società può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, purché non superino il 30% dei ricavi complessivi.

ART. 6 Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro. L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Le modalità di circolazione e trasferimento delle partecipazioni sono disciplinate dalla legge, salvo quanto previsto al successivo articolo. La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto. Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia, e il tutto nel rispetto, infine, della normativa in materia di antiriciclaggio. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

ART. 7 Ammissione di nuovi soci

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

ART. 8 Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura. Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi "quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali aumenti del capitale. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, sia tra i

soci sia nei confronti di terzi, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote.

ART. 9 Diritto di Prelazione

Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita. Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare. Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni. Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società. In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza. Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio. Qualora, invece, alcuni dei soci non esercitino il diritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce automaticamente e pro quota a favore di quei soci che, viceversa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato di volersene avvalere con la comunicazione sopraccitata, fermo restando che la prelazione deve essere esercitata per l'intera quota oggetto di cessione. L'accrescimento invece non opera a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere. La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione, ovvero in caso di trasferimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio cedente.

ART. 10 Recesso

Il recesso è consentito nei soli casi previsti dall'art. 2473 C.C..

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio rece-

dente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta. Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo. Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta. Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 11 Esclusione del socio

L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

In caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 12 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni previste dalla Legge e dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 13 Le decisioni possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto nei casi consentiti dalla Legge o dal presente statuto.

In tali casi, ove si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, la decisione dei soci si intende formata qualora pervenga presso la sede sociale la comunicazione (effettuata con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax, la consegna a mano e la posta elettronica) del consenso in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione (anche in forma digitale), di tanti soci quanti ne occorrono per formare la maggioranza di oltre il 50% (cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale. Dai documenti firmati dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Qualora sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile, indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, intendendo per astenuti oltre a quei soci espressamente dichiaratisi tali, anche quelli che non hanno inoltrato alcuna decisione scritta;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro delle decisioni dei soci.

Il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto è escluso qualora, prima della data in cui la decisione si è formata ai sensi dei precedenti comma, uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale richiedano la convocazione

dell'assemblea.

Le decisioni dei soci debbono essere comunque adottate mediante deliberazione assembleare di cui all'articolo successivo del presente statuto, quando:

- riguardino o comportino modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto inclusi aumenti o riduzioni del capitale sociale, trasformazioni, fusioni o scissioni;
- comportino lo scioglimento anticipato della Società e la nomina del o dei liquidatori;
- comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o infine una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 14 Salva la facoltà di pervenire alle decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto nei casi e alle condizioni previste dalla Legge e dal presente statuto, le decisioni dei soci sono prese con il metodo assembleare di cui all'art.2479 bis del Codice Civile.

L'assemblea delibererà sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale, eccetto per le deliberazioni che comportino:

- modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, inclusi aumenti o riduzioni del capitale sociale, trasformazioni, fusioni o scissioni;
- lo scioglimento anticipato della Società e la nomina del o dei liquidatori;
- una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o infine una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

per le quali è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dell'intero capitale sociale.

ART. 15 Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica (purchè sia possibile garantire la prova dell'avvenuto ricevimento) da inviarsi almeno otto giorni liberi prima della data dell'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo (sempre in Italia) e dell'ora fissati per l'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nella stessa lettera potrà essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In ogni caso l'Assemblea è validamente costituita, ancorchè non sia stata convocata, quando partecipa all'assemblea l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, qualora nominati, i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti da trattare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate a cura del Presidente dell'Assemblea agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

ART. 16 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, purchè non amministratore o dipendente della società e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

ART. 17 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, nel caso sia stato costituito il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso; in sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente. L'Assemblea nomina inoltre un Segretario anche non socio. I verbali delle assem-

blee concernenti modificazioni dell'atto costitutivo sono redatti da un Notaio e si applica l'articolo 2436 del Codice Civile.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio anche quando il Presidente dell'Assemblea stessa lo ritenga opportuno.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 18 La società è amministrata secondo la decisione assunta dai soci, da un Amministratore Unico, da due Amministratori o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri da tre a quindici.

Con decisione dei soci verrà determinata la forma di amministrazione e la nomina dell'Amministratore Unico, degli Amministratori o i componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti stessi, le cariche ed i poteri a loro attribuiti. L'Organo Amministrativo, composto anche da non soci, dura in carica fino a revoca o dimissioni.

ART. 19 All'Organo Amministrativo, competono i poteri così come indicati al successivo articolo.

ART. 20 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, compete:

- nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, al medesimo con firma libera per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la preventiva delibera dell'assemblea dei soci;

- nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione: al Presidente;

nei soli limiti dei poteri a lui/loro delegati, all'amministratore/i delegato/i, se nominato/i;

- nel caso in cui la società sia amministrata da due amministratori: ai medesimi, con firma disgiunta per gli atti di ordinaria e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione. Con decisione dei soci potranno essere nominati direttori e procuratori per un singolo affare o per categorie determinate di atti. A puro titolo semplicemente si precisa che rientrano nella ordinaria amministrazione: l'utilizzo dei conti correnti nell'ambito del fido concesso nonché gli acquisti e vendite di prodotti commercializzati nell'ambito dell'attività aziendale.

In ogni caso gli atti che comportino spese o richieste di finanziamenti superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) dovranno essere preventivamente autorizzate dall'assemblea.

ART. 21 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale, che altrove purché in Italia su convocazione del Presidente, mediante avviso in qualunque forma inviato, purché pervenga a ciascun interessato almeno tre giorni prima di quello fissato per la adunanza.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio possono tuttavia essere adottate anche sulla base del consenso espresso per scritto, nel qual caso la decisione del Consiglio si intende formata qualora pervenga presso la sede sociale la comunicazione (effettuata con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax, la consegna a mano e la posta elettronica) del consenso in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione (anche in forma digitale), di tanti Amministratori quanti ne occorrono per formare la maggioranza dei componenti il Consiglio; in caso di parità di voti prevale il

voto del Presidente. Dai documenti firmati dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formare la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli Amministratori ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile, indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione degli Amministratori favorevoli, astenuti o dissenzienti, intendendo per astenuti oltre a quegli Amministratori espressamente dichiaratisi tali, anche quelli che non hanno inoltrato alcuna decisione scritta;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli Amministratori vanno conservati in allegato al libro delle decisioni degli Amministratori.

Il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto è escluso qualora, prima della data in cui la decisione si è formata ai sensi dei precedenti comma, uno o più amministratori richiedano la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione o a gli Amministratori, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro Ufficio. I soci con apposita decisione potranno inoltre, assegnare loro emolumenti purché siano quelli normalmente praticati per cariche similari nonchè riconoscere loro dei rimborsi spese a titolo di indennità di trasferta. I soci con apposita decisione potranno inoltre autorizzare un accantonamento a favore degli Amministratori quale indennità di fine rapporto.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ART. 23 Organo di controllo

I soci devono nominare, ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 112/2017 un organo di controllo composto da uno o più sindaci di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Vigilano sull'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 8.06.2001, n. 231, in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, qualora applicabili.

Vigilano sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/2017 di cui agli artt. 2 (attività di impresa di interesse generale), 3 (assenza di scopo di lucro), 4 (struttura proprietaria e disciplina dei gruppi), 11 (convolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività) e 13 (lavoro nell'impresa sociale) del D.Lgs. 112/2017.

Attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, c. 2 D. Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e ad essi spetta il compenso stabilito dalle tariffe professionali.

ART. 24 Revisione legale

I soci devono nominare un revisore legale o una società di revisione legale nei casi in cui, per due esercizi consecutivi si superino almeno due dei limiti previsti dall'Art. 2435 bis c.c..

BILANCIO E DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI – VERIFICHE DEI SOCI

ART. 25 Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo, redige e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui dell'art 9 del D.Lgs. 112/2017 che dovrà essere pubblicato anche sul sito internet.

ART. 26 Distribuzione di utili

La Società non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, l'impresa sociale può tuttavia destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite pregresse ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi o in alternativa, alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione.

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e determinerà: (i) le modalità della liquidazione; (ii) il numero dei liquidatori; (iii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; (iv) coloro ai quali spetta la rappresentanza; (v) i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione; (vi) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori. L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. In caso di estinzione della Società impresa sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad altri enti non profit, associazioni, comitati, fondazioni ed enti eccle-

siastici secondo le determinazioni dell'assemblea.

ART. 28 Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività 23.01
I lavoratori della Società Impresa Sociale e i destinatari, ai sensi dell'art 11 del D.Lgs. 112/2017, dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea.

ART. 29 Cariche sociali: I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato; (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale; (c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza.

ART. 30 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra ciascun socio e la società, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, nonché le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale - ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero - saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società, il quale provvederà anche a designare il presidente del Collegio.

Il Collegio, che avrà sede nel comune di cui all'art.2 del presente statuto, giudicherà come arbitro irrituale secondo equità - senza essere tenuto all'osservanza di particolari formalità procedurali, salvo il rispetto del contraddittorio - entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione del Collegio stesso, stabilendo altresì le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Il lodo sarà appellabile esclusivamente a norma degli artt.35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

F.to Rugerinyange Vianney

F.to Tetti Eros

F.to Silvia Barsi

F.to Elisa Galli

F.to Paolo Domenico Casali

F.to Giacomo Picchi

F.to Valerio Bonetti

F.to Dottor GAETANO RASPINI Notaio

13 di 13